



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO n. 491 del 05 luglio 2024

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo sul Progetto con la Banca europea degli investimenti per la disciplina degli impegni del Commissario Straordinario nei confronti della Banca, da realizzarsi direttamente o per il tramite dei Beneficiari Finali nell'ambito dei finanziamenti finalizzati all'erogazione dei contributi per la ricostruzione pubblica e per la ricostruzione privata.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235 e successivamente prorogato fino al 31.12.2024 con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2024, al n. 237;

Visto l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Considerato che:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- con decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono state adottate disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni, interessati da tali eventi sismici, ricompresi nei Comuni indicati nel suddetto decreto;
- l'articolo 2 del DL 189/2016 prevede, tra le altre, che il Commissario straordinario del Governo coordini:
 - gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 5 di cui al DL 189/2016, sovrintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
 - gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici nonché gli interventi sul patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 14 del DL 189/2016;
- ai sensi dell'articolo 5 del DL 189/2016, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono definiti i criteri e modalità per la concessione dei contributi per la Ricostruzione Privata, fino al 100 per cento delle spese occorrenti. I Contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei relativi interventi. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2016, sono stati disciplinati i termini e le condizioni di applicazione delle garanzie dello Stato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del DL 189/2016, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, è disciplinato il finanziamento per la Ricostruzione Pubblica, attraverso la concessione di contributi, erogati in via diretta. Il Commissario Straordinario, previo esame dei progetti e verifica della congruità economica degli stessi, acquisiti i necessari pareri, approva i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione dei Contributi Ricostruzione Pubblica. Ai sensi dell'articolo 15 del DL 189/2016 i soggetti attuatori degli interventi di Ricostruzione Pubblica sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi e i comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e-bis) le Università, nei limiti indicati dal DL 189/2016;
- la Banca europea per gli investimenti ha ritenuto che gli interventi per la Ricostruzione Privata e gli interventi per la Ricostruzione Pubblica, siano rispondenti alle condizioni previste dall'articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dallo Statuto della Banca;
- fra il 2017 e il 2023, a fronte di un fabbisogno finanziario complessivo per il finanziamento della Ricostruzione Privata e della Ricostruzione Pubblica, valutato dalla Banca pari a euro 7.096.000.000,00 (settemiliardinovantaseimilioni/00), la Banca ha supportato tali interventi mediante, da una lato, la concessione di prestiti a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per un ammontare complessivo di euro 1.750.000.000,00 (unmiliardosettecentocinquantamiliardi/00) da destinare alla Ricostruzione Privata, e la concessione di prestiti alla Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Economia, per un ammontare complessivo di euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) da destinare alla Ricostruzione Pubblica;
- la Banca europea intende continuare a collaborare con CDP e il MEF per il supporto di ulteriori iniziative per la Ricostruzione Privata e per la Ricostruzione Pubblica contenuta all'Allegato A;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- ad oggi, il fabbisogno finanziario valutato dalla Banca, anche sulla base delle stime delle competenti autorità italiane, per la realizzazione di tali ulteriori Iniziative del Progetto è pari a euro 4.432.040.000,00 (quattromiliardiquattrocentotrentaduemilioniquarantamila/00);
- al fine di sostenere tali iniziative, la Banca ha approvato la concessione di un'ulteriore linea di credito in favore di CDP per complessivi euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), da destinarsi alla Ricostruzione Privata, mediante la sottoscrizione di uno o più contratti di prestito tra la Banca e CDP, di cui una prima tranche sarà messa a disposizione mediante un primo contratto di prestito per un importo pari a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) e la concessione di un'ulteriore linea di credito in favore del MEF per complessivi euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), da destinarsi alla Ricostruzione Pubblica, mediante la sottoscrizione di uno o più contratti di prestito tra la Banca e il MEF;
- con l'Accordo sul Progetto, la Banca e il Commissario Straordinario intendono concordare gli impegni del Promotore, da realizzarsi direttamente o per il tramite dei Beneficiari Finali, tra gli altri, in merito all'allocazione delle risorse messe a disposizione dalla Banca ai Prenditori sulle iniziative facenti parte del Progetto e alla reportistica in relazione all'attuazione del Progetto;
- che la Repubblica Italiana è uno Stato membro dell'Unione europea e in quanto tale, ai sensi dell'Articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è titolare di una quota del capitale della Banca;
- lo Statuto della Banca prevede che essa vigili affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione europea e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di prestito bancario devono essere coerenti con le applicabili politiche dell'Unione europea;
- che la Banca ritiene che l'accesso all'informazione svolga un ruolo essenziale nella riduzione dei rischi sociali e ambientali, comprese le violazioni dei diritti umani, legati ai progetti da essa finanziati e, pertanto, la Banca ha elaborato una propria politica di trasparenza che ha lo scopo di promuovere la responsabilità del Gruppo BEI nei confronti dei propri interlocutori e dei cittadini dell'Unione europea in generale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- che la Banca tratterà i dati personali conformemente alla normativa dell'Unione europea sulla tutela degli individui relativamente al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e gli organi europei e sul libero trasferimento di tali dati.

Considerato altresì che:

l'Accordo sul Progetto è volto a disciplinare, a fronte della concessione del Prestito MEF e del Prestito CDP da parte della Banca ai rispettivi Prenditori per il finanziamento del Progetto, gli impegni del Commissario Straordinario nei confronti della Banca, da realizzarsi direttamente o per il tramite dei Beneficiari Finali, in merito a:

- alcune condizioni di Progetto, sotto la responsabilità del Commissario Straordinario, da soddisfarsi ai fini dell'erogazioni ai sensi di ciascun Contratto Quadro MEF e/o di ciascun Contratto di Prestito CDP;
- procedura di assegnazione delle risorse messe a disposizione dalla Banca ai Prenditori sulle Iniziative facenti parte del Progetto;
- impegni specifici in materia ambientale e di compliance;
- impegni informativi;

Che si rende pertanto necessario procedere ad approvare l'Accordo sul Progetto, che disciplini i reciproci impegni tra le parti, finalizzati a consentire il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata;

Visto lo schema di Accordo di Progetto, allegato sub 1), e relativo allegato "A", al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto meritevole di approvazione;

Preso atto:

- che con Decreto commissariale n. 81 del 30/01/2024, si è proceduto dell'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

interno gestite dalla Struttura commissariale;

- che, in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013”;

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente decreto,

DECRETA

È approvato lo schema di Accordo di Progetto, allegato sub 1), con la Banca europea degli investimenti per la disciplina degli impegni del Commissario Straordinario nei confronti della Banca, da realizzarsi direttamente o per il tramite dei Beneficiari Finali nell'ambito dei finanziamenti finalizzati all'erogazione dei contributi per la ricostruzione pubblica e per la ricostruzione privata.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

Progetto:
Corporate Use

CENTRAL ITALY EARTHQUAKE RECOVERY FL Lussemburgo, 5 luglio 2024

PHASE 2

Operazione n.:

2022-0863

PJ/UTD/REGDEV/MC/ib

Numero Operazione (Serapis N°) 2022-0863

CENTRAL ITALY EARTHQUAKE RECOVERY FL PHASE 2

Schema di Accordo sul Progetto

fra il

Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri

e la

Banca europea per gli investimenti

Roma, </> 2024

FRA:

il **Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023, rappresentato dal Commissario, Senatore Guido Castelli,

(di seguito denominato il "**Commissario Straordinario**" o il "**Promotore**")

da una parte, e

la **Banca europea per gli investimenti**, con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo, rappresentata dal
</>,
dott. </>,

(di seguito denominata la "**Banca**")

dall'altra parte.

Il Commissario Straordinario e la Banca, di seguito, denominati ciascuno singolarmente "**Parte**" e collettivamente "**Parti**".

PREMESSO CHE:

- (1) con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale ondata sismica a far data dal 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle regioni Abruzzo Lazio, Marche e Umbria (le "**Regioni**"); con successivi provvedimenti è stato di volta in volta prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2024 (da ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213);
- (2) con decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, successivamente modificato e integrato (il "**DL 189/2016**"), sono state adottate disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni, interessati da tali eventi sismici, ricompresi nei Comuni indicati nel suddetto decreto;
- (3) l'articolo 2 del DL 189/2016 prevede, tra le altre, che sia nominato un Commissario straordinario del Governo che coordini:
 - (i) gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 5 di cui al DL 189/2016, sovrintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi (gli interventi individuati all' articolo 5, comma 2, da a) a i), sono di seguito definiti, la "**Ricostruzione Privata**"), e
 - (ii) gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici nonché per interventi sul patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 14 del DL 189/2016 (gli interventi individuati all'articolo 14, comma 1 da a) a d), sono di seguito definiti, la "**Ricostruzione Pubblica**"),

provvedendo, per l'esercizio delle proprie funzioni, anche a mezzo di ordinanze, adottate sentiti i Presidenti delle Regioni (le "**Ordinanze**");

- (4) con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 è stato nominato il Senatore Guido Castelli quale Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (il "**Commissario Straordinario**"). Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 2024, tale nomina è stata prorogata sino al 31 dicembre 2024;
- (5) ai sensi dell'articolo 5 del DL 189/2016, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono definiti i criteri e modalità per la concessione dei contributi per la Ricostruzione Privata, fino al 100 (cento) per cento delle spese occorrenti (i "**Contributi Ricostruzione Privata**"). I Contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei relativi interventi. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti (i soggetti beneficiari del Contributo e del finanziamento agevolato, di seguito definiti, i "**Beneficiari Finali Privati**"). Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2016, sono stati disciplinati i termini e le condizioni di applicazione delle garanzie dello Stato;
- (6) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del DL 189/2016, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, è disciplinato il finanziamento per la Ricostruzione Pubblica, attraverso la concessione di contributi, erogati in via diretta ("**Contributi Ricostruzione Pubblica**"). Il Commissario Straordinario, previo esame dei progetti e verifica della congruità economica degli stessi, acquisiti i necessari pareri, approva i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione dei Contributi Ricostruzione Pubblica. Ai sensi dell'articolo 15 del DL 189/2016 i soggetti attuatori degli interventi di Ricostruzione Pubblica sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi e i comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e-bis) le Università, nei limiti indicati dal DL 189/2016 (ciascuno, di seguito denominato, "**Beneficiari Finali Pubblici**");
- (7) la Banca ritiene che gli interventi per la Ricostruzione Privata e gli interventi per la Ricostruzione Pubblica, siano rispondenti alle condizioni previste dall'articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dallo Statuto della Banca;
- (8) fra il 2017 e il 2023, la Banca ha supportato interventi nell'ambito della Ricostruzione Privata e della Ricostruzione Pubblica mediante, da una lato, la concessione di prestiti a Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") per un ammontare complessivo di Euro 1.750.000.000,00 (un miliardo settecentocinquantamiliardi/00) da destinare alla Ricostruzione Privata, e la concessione di prestiti alla Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Economia ("**MEF**"), per un ammontare complessivo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00) da destinare alla Ricostruzione Pubblica;
- (9) la Banca intende continuare a collaborare con CDP e il MEF per il supporto di ulteriori iniziative per la Ricostruzione Privata e per la Ricostruzione Pubblica (ciascuna, l'"**Iniziativa**"), come descritte nella descrizione tecnica (di seguito denominata la "**Descrizione Tecnica**") contenuta all'Allegato A (tali Iniziative, insieme di seguito denominate, il "**Progetto**");
- (10) ad oggi, il fabbisogno finanziario valutato dalla Banca in relazione alle Iniziative di Progetto è stimato in complessivi Euro 4.432.040.000,00 (quattromiliardi quattrocentotrentaduemilioni quarantamila/00);

- (11) al fine di sostenere tali Iniziative, la Banca ha approvato la concessione di un'ulteriore linea di credito in favore di CDP per complessivi Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) (il "**Prestito CDP**"), da destinarsi alla Ricostruzione Privata, mediante la sottoscrizione di uno o più contratti di prestito tra la Banca e CDP (ciascuno, il "**Contratto di Prestito CDP**") e la concessione di un'ulteriore linea di credito in favore del MEF per complessivi Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) (il "**Prestito MEF**"), da destinarsi alla Ricostruzione Pubblica, mediante la sottoscrizione di uno o più contratti di prestito tra la Banca e il MEF (ciascuno il "**Contratto Quadro MEF**"), successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo sul Progetto, fermo restando che l'importo complessivo del prestito della Banca non potrà eccedere il 50% (cinquanta per cento) del costo totale del Progetto indicato nella Premessa (10). In caso di cofinanziamento del Progetto con Fondi dell'Unione Europea, questi ultimi, sommati alle risorse della BEI, a livello di operazione non dovranno superare complessivamente il 70% (settanta per cento)¹ del suddetto costo;
- (12) il Commissario Straordinario è autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo sul Progetto (di seguito anche l'"**Accordo**") ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023, nell'ambito delle competenze conferite dal DL 189/2016 e del decreto commissariale del [•];
- (13) con il presente Accordo, la Banca e il Commissario Straordinario intendono concordare gli impegni del Promotore, da realizzarsi direttamente o per il tramite dei Beneficiari Finali, tra gli altri, in merito all'allocazione delle risorse messe a disposizione dalla Banca ai Prenditori sulle iniziative facenti parte del Progetto e alla reportistica in relazione all'attuazione del Progetto;
- (14) che la Repubblica Italiana è uno Stato membro dell'Unione europea e in quanto tale, ai sensi dell'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è titolare di una quota del capitale della Banca;
- (15) lo Statuto della Banca prevede che essa vigili affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione europea e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di prestito bancario devono essere coerenti con le applicabili politiche dell'Unione europea;
- (16) che la Banca ritiene che l'accesso all'informazione svolga un ruolo essenziale nella riduzione dei rischi sociali e ambientali, comprese le violazioni dei diritti umani, legati ai progetti da essa finanziati e, pertanto, la Banca ha elaborato una propria politica di trasparenza che ha lo scopo di promuovere la responsabilità del Gruppo BEI nei confronti dei propri interlocutori e dei cittadini dell'Unione europea in generale;
- (17) che la Banca tratterà i dati personali conformemente alla normativa dell'Unione europea sulla tutela degli individui relativamente al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e gli organi europei e sul libero trasferimento di tali dati.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

Nel presente Accordo sul Progetto:

- (a) i riferimenti ad Articoli, Premesse e Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse e allegati del presente Accordo, a meno che sia diversamente precisato;
- (b) i riferimenti a "legge" o "leggi" devono essere intesi come riferimenti a (i) in quanto applicabili, qualunque trattato, norma di rango costituzionale, legge e atto avente forza di legge, atto normativo, decreto, regolamento, determinazione, deliberazione, ordinanza, disposizione o altro provvedimento legislativo o amministrativo o sentenza, ordine, ingiunzione, decisione giudiziale o arbitrale emanata in una qualsiasi giurisdizione che abbia natura vincolante o costituisca precedente applicabile e (ii) alla Normativa UE;

¹ Ovvero il 90% in caso di Interventi nelle Regioni Area Coesione come definite dalla Banca.

- (c) i riferimenti alla legge applicabile, alle leggi applicabili o alla giurisdizione applicabile devono essere intesi come riferimenti a: (i) una legge o giurisdizione applicabile al Promotore, ai suoi diritti e/o obblighi (in ogni caso derivanti da o in connessione all' Accordo), al suo status giuridico e/o ai suoi beni e/o al Progetto e/o, ove applicabile, (ii) una legge o giurisdizione (incluso in ogni caso lo Statuto della Banca) applicabile alla Banca, ai suoi diritti, ai suoi obblighi, al suo status giuridico e/o ai suoi beni;
- (d) i riferimenti ad una disposizione di legge o di un trattato devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore;
- (e) i riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato;
- (f) i termini e le espressioni al plurale includeranno anche il singolare e viceversa.

Ai fini del presente Accordo:

“**Accordo**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa 12.

“**Ambiente**” indica i seguenti elementi:

- (a) la fauna, la flora e gli organismi viventi, compresi gli ecosistemi;
- (b) il territorio, il suolo, l'acqua (comprese le acque marine e costiere), l'aria, il clima e il paesaggio (strutture naturali o realizzate dall'uomo, sia sopra che sotto il suolo);
- (c) il patrimonio culturale (naturale, tangibile e non tangibile);
- (d) l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo; e
- (e) la salute e il benessere dell'umanità.

“**Attività Illecita**” indica ciascuna delle seguenti attività illecite o realizzate a fini illeciti secondo le leggi applicabili in ciascuno dei seguenti ambiti: (i) frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all'attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza), (ii) riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche ovvero reati fiscali contemplati nelle Direttive AML e (iii) qualsiasi altra attività illecita che possa pregiudicare gli interessi economici dell'Unione europea ai sensi della Direttiva PIF.

“**Autorizzazione**” indica qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, concessione, licenza, deroga o esenzione.

“**Autorizzazione Ambientale e Sociale**” indica qualsiasi Autorizzazione prevista dalla Normativa Ambientale e Sociale.

“**Beneficiari Finali**” indica i Beneficiari Finali Privati e Beneficiari Finali Pubblici.

“**Beneficiari Finali Privati**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 5.

“**Beneficiari Finali Pubblici**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 6.

“**CDP**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa 8.

“**Contratto di Prestito CDP**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 11.

“**Contratto Quadro MEF**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 11.

“**Contributi**” indica i Contributi Ricostruzione Privata e i Contributi Ricostruzione Pubblica.

“**Contributi Ricostruzione Privata**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 5.

“**Contributi Ricostruzione Pubblica**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 6.

“**Controversia Ambientale o Sociale**” indica qualsiasi controversia, procedimento, ingiunzione o indagine da parte di chiunque relativamente a qualsiasi Normativa Ambientale e Sociale.

“**Data Finale di Assegnazione**” indica </>.

“**Descrizione Tecnica**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 9.

“**Direttiva AML Diritto Penale**” indica la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, come modificata, integrata o sostituita di volta in volta.

“**Direttiva Habitat**” indica la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come di volta in volta modificata e/o integrata.

“**Direttiva Uccelli**” indica la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come di volta in volta modificata e/o integrata.

“**Direttiva VIA**” indica la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’Impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come di volta in volta modificata e/o integrata.

“**Direttiva PIF**” indica la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 sulla lotta contro la frode agli interessi economici dell’Unione mediante il diritto penale, come modificata, integrata o sostituita.

“**Direttive AML**” indica la Quarta e Quinta Direttiva AML e la Direttiva AML Diritto Penale.

“**DL 189/2016**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 2.

“**Gruppo BEI**” indica la Banca e il Fondo europeo per gli investimenti.

“**Importi Assegnati**” indica un importo a valere sul Prestito MEF o sul Prestito CDP che sia stato assegnato su una Iniziativa di Progetto ai sensi di una Lettera di Assegnazione.

“**Iniziativa**” ha il significato di cui alla Premessa 9.

“**Iniziativa Assegnate**” indica un’Iniziativa in relazione alla quale la Banca abbia emesso una Lettera di Assegnazione.

“**MEF**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa 8.

“**Normativa Ambientale e Sociale**” indica:

- (a) la Normativa UE;
- (b) leggi e regolamenti nazionali; e
- (c) trattati internazionali applicabili,

in ciascun caso, il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell’Ambiente e/o la protezione o il miglioramento delle Questioni Sociali.

“**Normativa UE**” indica l’*acquis communautaire* dell’Unione europea risultante dai Trattati dell’Unione europea, dai regolamenti, dalle direttive, dagli atti delegati, dagli atti di esecuzione, dai principi, dalle decisioni e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

“**Ordinanze**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 3.

“**Prestito CDP**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa 11.

“**Prestito MEF**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa 11.

“**Progetto**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (9)

“**Quarta e Quinta Direttiva AML**” indica la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, così come successivamente modificata, integrata o sostituita.

“**Questioni Sociali**” indica le questioni di seguito elencate, prese singolarmente o nel loro complesso:

- (a) condizioni di lavoro;
- (b) salute e sicurezza sul lavoro;
- (c) diritti e interessi dei gruppi vulnerabili;
- (d) diritti e interessi della popolazione indigena;

- (e) parità di genere;
- (f) salute, sicurezza e protezione pubblica;
- (g) prevenzione di espulsioni forzate e attenuazione delle difficoltà legate al reinsediamento involontario; e
- (h) coinvolgimento delle parti interessate.

“**Regioni**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 1.

“**Ricostruzione Privata**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 3.

“**Ricostruzione Pubblica**” ha il significato attribuito a tale espressione alla Premessa 3.

“**Struttura Commissariale**” indica l’insieme degli uffici operativi e di supporto del Commissario Straordinario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. SCOPO

Il presente Accordo sul Progetto è volto a disciplinare, a fronte della concessione del Prestito MEF e del Prestito CDP da parte della Banca ai rispettivi Prenditori per il finanziamento del Progetto, gli impegni del Commissario Straordinario nei confronti della Banca, da realizzarsi direttamente o per il tramite dei Beneficiari Finali, in merito a:

- (a) alcune condizioni di Progetto, sotto la responsabilità del Commissario Straordinario, da soddisfarsi ai fini dell’erogazioni ai sensi di ciascun Contratto Quadro MEF e/o di ciascun Contratto di Prestito CDP;
- (b) procedura di assegnazione delle risorse messe a disposizione dalla Banca ai Prenditori sulle Iniziative facenti parte del Progetto;
- (c) impegni specifici in materia ambientale e di compliance;
- (d) impegni informativi.

3. DURATA

- 3.1. Gli impegni di cui al presente Accordo sul Progetto, in quanto applicabili alle Iniziative finanziate dal Prestito MEF o dal Prestito CDP, saranno efficaci a partire dalla data di sottoscrizione del primo contratto di prestito tra il Contratto Quadro MEF o il Contratto di Prestito CDP relativo al Progetto e fino all’integrale e irrevocabile rimborso del Prestito MEF e del Prestito CDP, da parte dei rispettivi Prenditori, e di ogni altra somma dovuta ai sensi, rispettivamente di ciascun Contratto Quadro MEF e di ciascun Contratto di Prestito CDP.
- 3.2. Gli impegni in capo al Commissario Straordinario si intendendo assunti dal Commissario Straordinario in carica e ogni suo successore e/o avente causa, a seguito di sostituzione del Commissario Straordinario in carica alla scadenza del rispettivo mandato.

4. CONDIZIONI DI PROGETTO - EROGAZIONI PRESTITO MEF E PRESTITO CDP

- 4.1. Il Commissario Straordinario prende atto che la designazione dell’unità di coordinamento del Progetto presso la Struttura Commissariale, responsabile della comunicazione e dell’accesso alle informazioni riguardanti il Progetto da parte della Banca (l’“**Unità di Coordinamento**”) rappresenta condizione all’erogazione della prima tranche a valere sul Prestito CDP e sul Prestito MEF.

Pertanto, il Commissario Straordinario si impegna ad adempiere agli impegni di cui sopra senza indugio, nei tempi che saranno indicati dalla Banca, tenendo in considerazione la data di erogazione prevista per la prima tranche del Prestito MEF e/o del Prestito CDP.

- 4.2. Il Commissario Straordinario, inoltre, prende atto che le erogazioni di tranche successive alla prima del Prestito MEF e del Prestito CDP da parte della Banca sono condizionate alla circostanza che il presente Accordo sul Progetto sia in vigore ed efficace e non sia stato risolto per cause imputabili al Promotore e che l’invalidità e/o l’inefficacia dell’ Accordo di Progetto ovvero l’inadempimento del Promotore a uno degli impegni di cui al presente Accordo rappresenta una causa di risoluzione di ciascun Contratto di Prestito CDP e/o di ciascun Contratto Quadro MEF di volta in volta sottoscritti.

Il Commissario Straordinario si impegna pertanto a mantenere in essere ed efficace il presente Accordo e ad adempiere in maniera corretta e puntuale agli impegni che assume ai sensi del presente Accordo e a far sì che i Beneficiari Finali adempiano agli impegni di cui all'Articolo 7 del presente Accordo.

- 4.3. Il Commissario Straordinario si impegna ad agire al fine di salvaguardare gli interessi della Banca e a non modificare il presente Accordo (e gli impegni in esso indicati da assumersi anche da parte del Beneficiari Finali) senza il consenso della Banca.

5. IMPEGNI GENERALI

- 5.1. Il Commissario Straordinario farà sì che gli importi a valere sul Prestito CDP e sul Prestito MEF messi a disposizione da parte della Banca a ciascun Prenditore siano utilizzati per la Ricostruzione Privata o la Ricostruzione Pubblica, a seconda del caso, da parte, rispettivamente, dei Beneficiari Finali Privati o dei Beneficiari Finali Pubblici.
- 5.2. Il Commissario Straordinario istituirà presso la Struttura Commissariale l'Unità di Coordinamento e comunicherà alla Banca la composizione della stessa nei termini di cui all'Articolo 4.1 del presente Accordo nonché ogni successiva modifica alla sua composizione e ne assicurerà la piena operatività anche ai fini delle allocazioni, regolare rendicontazione e monitoraggio del Progetto.
- 5.3. Il Commissario Straordinario dovrà assicurare la conformità del Progetto alle regole pertinenti e applicabili della Normativa UE, in particolare in materia di Ambiente, Questioni Sociali, sicurezza stradale, aiuti di Stato e appalti pubblici e ai principi e le norme del manuale delle pratiche ambientali e sociali della Banca².
- 5.4. Il Commissario Straordinario si impegna a non essere destinatario di altri finanziamenti della Banca, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento ad iniziative facenti parte del medesimo Progetto.
- 5.5. Il Commissario Straordinario si impegna a mantenere la documentazione relativa al Progetto e alle attività svolte dal Commissario Straordinario nell'ambito del Progetto. Il Commissario Straordinario si impegna ad informare la Banca di qualunque modifica rilevante a livello di pianificazione e strategie di investimento nonché a trasmettere alla Banca una copia delle nuove strategie e dei documenti afferenti.
- 5.6. Il Commissario Straordinario riconosce che la Banca possa essere obbligata a comunicare le informazioni relative ai Beneficiari Finali e al Progetto a ogni competente istituzione o organo dell'Unione europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea.
- 5.7. Il Commissario Straordinario si impegna a consentire alle persone designate dalla Banca, e, laddove previsto dalle pertinenti disposizioni vincolanti della Normativa UE, le competenti istituzioni dell'Unione europea (compresi la Corte dei conti europea, la Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode), nonché le persone da queste designate:
- (i) di intervistare rappresentanti del Commissario Straordinario e non ostacolare contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto; e
 - (ii) di analizzare la documentazione del Commissario Straordinario relativa al Progetto e di estrarre copia di tali documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Commissario Straordinario fornirà alla Banca, o garantirà che le venga fornita, tutta l'assistenza necessaria per le finalità del presente Articolo 5.7.

6. ASSEGNAZIONE

6.1. Ricostruzione Privata

² https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-en/user_uploads/eib-environmental-and-social-handbook.pdf

Le Parti prendono atto che la procedura di assegnazione del Prestito CDP, di volta in volta erogato, alle Iniziative di Progetto nell'ambito della Ricostruzione Privata, che soddisfino i criteri di ammissibilità di cui alla Descrizione Tecnica, sarà regolata in ciascun Contratto di Prestito CDP.

Il Commissario Straordinario fornirà alla Banca la tabella di assegnazione contenente un elenco aggiornato delle Iniziative del Progetto di cui all'**Articolo A.1.2.4 paragrafo 3** (Modello di comunicazione del Commissario Straordinario) della Descrizione Tecnica, avente ad oggetto anche le Iniziative per la Ricostruzione Privata, nella forma ivi prevista, e secondo le tempistiche di rendicontazione di cui all'Allegato A.2, ovvero dietro ragionevole richiesta della Banca.

6.2. Ricostruzione Pubblica

6.2.1. Richiesta di Assegnazione

Il Commissario Straordinario potrà inviare alla Banca una o più richieste di assegnazione (ciascuna, una "**Richiesta di Assegnazione**") del Prestito MEF a Iniziative nell'ambito della Ricostruzione Pubblica entro la Data Finale di Assegnazione. La Richiesta di Assegnazione dovrà contenere la tabella di assegnazione con elenco delle Iniziative del Progetto di cui alla Ricostruzione Pubblica di cui all'**Articolo A.1.2.4, paragrafo 2** (Modello di richiesta di assegnazione del Commissario Straordinario – Ricostruzione Pubblica) della Descrizione Tecnica.

Gli importi resi disponibili da parte della Banca a valere sul Prestito MEF potranno essere assegnati ad Iniziative del Progetto per la Ricostruzione Pubblica che soddisfino i criteri di ammissibilità indicati nella Descrizione Tecnica.

Gli importi resi disponibili da parte della Banca a valere sul Prestito MEF assegnati a ciascuna Iniziativa del Progetto non potranno superare l'importo del Contributo assegnato a tale Iniziativa con provvedimento del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario fornirà alla Banca la tabella di assegnazione contenente un elenco aggiornato delle Iniziative del Progetto di cui all'**Articolo A.1.2.4, paragrafo 3** (Modello di comunicazione del Commissario Straordinario) della Descrizione Tecnica, avente ad oggetto anche le Iniziative per la Ricostruzione Pubblica, nella forma ivi prevista, e secondo le tempistiche di rendicontazione di cui all'Allegato A.2, ovvero dietro ragionevole richiesta della Banca.

L'assegnazione avverrà con le modalità indicate al paragrafo A.1.2.2 (Procedura di Assegnazione) della Descrizione Tecnica. Ciascuna Richiesta di Assegnazione dovrà essere corredata dalla documentazione indicata alla lettera (d) della sezione A.1.2.2 della Descrizione Tecnica, se ed in quanto applicabile all'Iniziativa del Progetto che forma oggetto della Richiesta di Assegnazione medesima.

6.2.2. Lettera di Assegnazione

Ove le Iniziative del Progetto sottoposte alla Banca ai sensi del precedente Articolo 6.2.1 siano, a seconda dei casi, confermati o approvati, la Banca invierà al Commissario Straordinario una lettera di assegnazione (la "**Lettera di Assegnazione**"), con la quale comunicherà al Commissario Straordinario la conferma o approvazione delle Iniziative nonché la quota del Prestito MEF assegnata a tali Iniziative di Progetto.

Qualora la Banca non approvi (in tutto o in parte) una Richiesta di Assegnazione, la Banca medesima ne darà comunicazione al Commissario Straordinario.

La Banca potrà in qualsiasi momento modificare la procedura di assegnazione di cui agli Articoli 6.2.1 e 6.2.2 al fine di allinearla alle prassi della Banca di volta in volta applicabili per le proprie operazioni ovvero per riflettere i risultati delle valutazioni di *performance* e attuazione della procedura stessa. In tal caso, la Banca ne darà comunicazione al Commissario Straordinario, il quale dovrà sollecitamente adattare le proprie procedure interne di conseguenza.

6.3. Procedura di riassegnazione

6.3.1. Riassegnazione su richiesta del Promotore

Il Commissario Straordinario potrà, previa motivata comunicazione alla Banca e fino alla Data Finale di Assegnazione, proporre di riassegnare a diverse Iniziative del Progetto un importo del Prestito MEF già assegnato.

Nella predetta comunicazione, il Commissario Straordinario dovrà specificare quali Iniziative Assegnate debbano essere eliminate e/o quali Importi Assegnati debbano essere ridotti. Ogni richiesta di riassegnazione su nuove Iniziative del Progetto dovrà essere presentata in conformità al precedente Articolo 6.2.1 e sarà valutata dalla Banca in conformità al precedente Articolo 6.2.2 del presente Accordo.

6.3.2. Riassegnazione su richiesta della Banca

Qualora, a giudizio della Banca, qualsiasi Iniziativa Assegnata o qualsiasi Iniziativa per cui sia stata proposta un'assegnazione ai sensi del precedente Articolo 6.2.1 risulti non ammissibile al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto, delle prassi e/o delle linee-guida della Banca stessa, ovvero ai sensi dell'Articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Commissario Straordinario, su richiesta della Banca, dovrà sostituire tali Iniziative con altre accettabili per la Banca.

Ogni riassegnazione su nuove Iniziative del Progetto proposta dal Commissario Straordinario alla Banca dovrà essere presentata in conformità al precedente Articolo 6.2.1 e sarà valutata dalla Banca in conformità al precedente Articolo 6.2.2 del presente Accordo.

7. IMPEGNI DI PROGETTO

7.1. AMBIENTE

Il Commissario Straordinario si impegna a far sì che ciascun Beneficiario Finale, in relazione all'Iniziativa da questi realizzata,:

- (a) ottenga e mantenga in essere tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione del Progetto, ivi incluse le Autorizzazioni Ambientali e Sociali;
- (b) realizzi e gestisca l'Iniziativa in conformità alla Normativa Ambientale e Sociale e rispetti e adempia le Autorizzazioni Ambientali e Sociali dell'Iniziativa;
- (c) conservi ed aggiorni tutta la documentazione rilevante sull'Iniziativa, nonché fornisca alla Banca, anche per il tramite del Commissario Straordinario, su richiesta, tempestivamente e, in ogni caso, non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, ivi inclusi:
 - (A) con riferimento alle Iniziative che richiedono una VIA, gli studi ambientali relativi alla VIA, le sintesi non tecniche relative alla VIA, le valutazioni ambientali strategiche, ove pertinenti, i nulla osta che attestano l'avvenuta consultazione pubblica e la presa in considerazione dei risultati, nonché le valutazioni Natura / Biodiversità ovvero altra documentazione equipollente atta a dimostrare il rispetto della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli (Modulo A/B o equivalenti);
 - (B) con riferimento alle Iniziative che non richiedono una VIA, una dichiarazione motivata da parte dell'autorità competente che illustri le ragioni della mancata effettuazione della VIA ovvero una dichiarazione del Promotore che illustri le motivazioni per cui l'Iniziativa considerata non ricade nell'ambito di applicazione della Direttiva VIA;
- (d) sottoponga a VIA tutte le Iniziative che possano avere un significativo impatto sull'ambiente, in conformità e secondo i criteri di cui alla Direttiva VIA;
- (e) non utilizzi le somme messe a disposizione dalla Banca per finanziare i Progetti che richiedano una VIA o una valutazione di biodiversità, ai sensi della Normativa EU o nazionale, se non dopo che (A) siano stati prestati i necessari assensi da parte delle autorità competenti; e (B) i riassunti non tecnici relativi a ciascuna VIA siano stati resi disponibili al pubblico e forniti alla Banca;
- (f) ove applicabile, garantisca:

- (i) che le VIA relative all'Iniziativa tengono conto dei possibili effetti cumulativi con altri progetti;
- (ii) che qualsiasi opportuna valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat, per i siti Natura 2000 potenzialmente interessati, si è basata su obiettivi di conservazione specifici per sito (SSCO) stabiliti conformemente alla metodologia pertinente elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - <https://www.mase.gov.it/pagina/documenti-di-riferimento-l-individuazione-di-obiettivi-e-misure-di-conservazione>;
- (iii) che qualsiasi opportuna valutazione e le conseguenti misure di follow-up sono state effettuate conformemente all'articolo 6 della Direttiva Habitat e alle condizioni e procedure stabilite dalle linee guida nazionali italiane in materia di opportuna valutazione (28.12.2019) - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf> (pag. 22);
- (g) realizzi e e gestisca l'Iniziativa, sotto ogni aspetto rilevante, in conformità alla Normativa UE, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informare tempestivamente la Banca di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento sulle condizioni di realizzazione e di esercizio del Progetto.

7.2. COMPLIANCE

Il Commissario Straordinario si impegna a far sì che ciascun Beneficiario Finale, in relazione all'Iniziativa da questi realizzata,:

- (a) ove applicabile, adotti, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali/dirigenziali che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato (inclusa una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale) o altro analogo provvedimento giudiziale, per una Attività Illecita commessa nell'esercizio delle proprie attività professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa ai fondi messi a disposizione del Beneficiario Finale in relazione al Progetto, e comunichi prontamente al Commissario Straordinario le misure intraprese ai sensi del presente paragrafo;
- (b) non appena ne venga a conoscenza, informi prontamente il Commissario Straordinario di qualsiasi accusa non manifestamente infondata, reclamo o informazione relativo ad Attività Illecite che riguardino il Beneficiario Finale stesso o l'Iniziativa del Progetto che sta realizzando;
- (c) chieda erogazioni dei Contributi e/o chieda erogazioni ed effettui pagamenti in relazione ai finanziamenti agevolati di cui al DL 189/2016, a seconda del caso, attraverso conti aperti a proprio nome presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata nella giurisdizione in cui è costituito tale Beneficiario Finale o la relativa Iniziativa viene realizzata;
- (e) autorizzi qualsiasi persona designata dalla Banca e, laddove previsto dalle pertinenti disposizioni vincolanti della Normativa UE, le competenti istituzioni dell'Unione europea (compresi la Corte dei conti europea, la Commissione europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea), nonché le persone da esse designate:
 - (i) a visitare i luoghi, gli impianti e i lavori compresi nella relativa Iniziativa e a condurre i controlli che ritengano opportuni;
 - (ii) ad intervistare rappresentanti di un Beneficiario Finale e a prendere contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dall' Iniziativa;
 - (iii) condurre le investigazioni ed ispezioni che ritengano opportune laddove viene sviluppata l'Iniziativa, analizzare i libri contabili e i registri del Beneficiario Finale relativi all'esecuzione di tale Iniziativa e a estrarre copie dei relativi documenti, e
 - (iv) fornire alla Banca (o altra istituzione o altro organismo), o assicurare che la Banca (o altra istituzione o altro organismo) riceva, tutta l'assistenza necessaria ai fini descritti nel presente paragrafo;
- (f) riconosca che la Banca può essere obbligata a comunicare le informazioni relative ai Beneficiari Finali e al Progetto a ogni competente istituzione o organo dell'Unione europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea;
- (g) non riceva altri finanziamenti della Banca, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento alla medesima Iniziativa facente parte del medesimo Progetto;

- (h) rispetti in ogni loro aspetto sostanziale tutte le leggi cui il Beneficiario Finale o la relativa Iniziativa siano soggetti (compresa la Normativa Ambientale e Sociale applicabile);
- (i) ove applicabile, mantenga libri contabili e registri di tutte le transazioni finanziarie e delle spese connesse all'Iniziativa, in cui saranno effettuati inserimenti completi e corretti di tutte le transazioni finanziarie e delle proprietà e delle attività del Beneficiario Finale, comprese, ove applicabile, le spese connesse all'Iniziativa;
- (j) ove applicabile, commissioni lavori, appalti servizi o acquisti beni per l'Iniziativa che realizza:
 - (i) in conformità alla Normativa UE in generale e, in particolare, alle relative direttive dell'Unione europea in materia di appalti, ove queste ultime siano applicabili; e
 - (ii) nella misura in cui le direttive dell'UE non si applichino, mediante procedure d'appalto che, in modo soddisfacente per la Banca, rispettino i criteri di economia e di efficienza e, in caso di contratti pubblici, i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sulla base della cittadinanza;
 - (iii) secondo procedure di appalto che rispettino, in maniera soddisfacente per la Banca, criteri di economicità ed efficienza in caso di contratti diversi dai contratti pubblici non soggetti alle direttive dell'Unione europea in materia di appalti;
- (k) nei limiti consentiti dalla legge, informi prontamente il Promotore se l'Iniziativa o il Beneficiario Finale fossero coinvolti e/o interessati in Attività Illecite e/o di ogni accusa, denuncia o informazione fondata riguardante Attività Illecite in relazione al Beneficiario Finale stesso o all'Iniziativa che sta realizzando.

8. IMPEGNI INFORMATIVI

Il Commissario Straordinario si impegna a:

- (a) fornire alla Banca
 - (i) le informazioni di cui all'Allegato A relative al Progetto secondo il contenuto, la forma, e i tempi ivi indicati o come altrimenti concordato di volta in volta dalle Parti; e
 - (ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento agevolato, ai Contributi, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale di qualsiasi Progetto, che la Banca stessa potrà ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli;
- (b) informare prontamente la Banca di quanto venga allo stesso comunicato dal relativo Beneficiario Finale ai sensi dell'Articolo 7.2(b) e di qualsiasi misura intrapresa ai sensi dell'Articolo 7.2(a);
- (c) comunicare prontamente alla Banca ogni sostanziale modificazione del Progetto e della normativa applicabile agli interventi per la Ricostruzione Privata e per la Ricostruzione Pubblica, anche tenuto conto di quanto rappresentato alla Banca prima della stipulazione del presente Contratto, con riferimento, tra l'altro, al costo, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento del Progetto;
- (d) informare prontamente la Banca di:
 - (i) qualsiasi Controversia Ambientale o Sociale sostanziale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro qualsiasi Beneficiario Finale in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il Progetto;
 - (ii) qualsiasi fatto o evento di cui il Promotore abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del Progetto o comportarne una sospensione o interruzione;
 - (iii) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contestazione, diffida, reclamo o notizia di cui sia venuto a conoscenza relativa ad Attività Illecite inerente il Progetto;
 - (v) qualsiasi evento o circostanza di cui il Promotore sia stato informato o abbia conoscenza ai fini di cui all'Articolo 7.2(k);
 - (vi) qualsiasi inadempimento da parte di un Beneficiario Finale di qualsiasi Normativa Ambientale e Sociale; qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale e Sociale relativa al Progetto;

Progetto:	CENTRAL ITALY EARTHQUAKE RECOVERY FL	Lussemburgo, 5 luglio 2024
Corporate Use	PHASE 2	
Operazione n.:	2022-0863	PJ/UTD/REGDEV/MC/ib

- (ix) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità giudiziaria, un'amministrazione o un'analogha pubblica autorità che, al meglio della propria conoscenza e convinzione, è in corso, imminente o pendente nei propri confronti, nei confronti di un Beneficiario Finale ovvero dei relativi organi direttivi o manageriali, se applicabile, in connessione ad Attività Illecite inerenti il Progetto, e indicare le azioni intraprese o da intraprendersi in relazione a tali questioni;
- (i) di ogni fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Commissario Straordinario in forza del presente Accordo.

L'invio delle informazioni di cui al presente Articolo potrà avvenire anche tramite i sistemi informatici ed informativi che la Struttura Commissariale sta implementando.

9. Oneri e spese

Al presente Contratto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n° 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601.

10. Conseguenze del verificarsi di un inadempimento

Fermi e impregiudicati ogni rimedio o azione previsto dal presente Contratto o comunque dalla legge in favore della Banca per la tutela delle proprie ragioni nei confronti del Promotore, le Parti concordano che ogni inadempimento di alcuna delle obbligazioni assunte dal Commissario Straordinario ai sensi del presente Contratto costituisce un evento di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere al Promotore con indicazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi.

Tale evento rappresenta altresì un "*Evento Determinante*" ai sensi di ciascun Contratto Quadro MEF e/o di ciascun Contratto di Prestito CDP. La Banca ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso e di avvalersi delle azioni e dei rimedi nei confronti del relativo Prenditore ai sensi dei suddetti contratti.

11. Assenza di rinunce

Il mancato o ritardato o parziale esercizio da parte della Banca di qualsivoglia suo diritto o azione ai sensi del presente Accordo non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto o azione. I diritti e le azioni attribuiti dal presente Accordo sono cumulativi e non pregiudicano gli ulteriori diritti e azioni conferiti dalla legge.

In nessun caso l'esercizio di alcuna delle facoltà di cui agli articoli che precedono faranno venire meno o precluderanno l'esercizio di qualunque rimedio o azione previsto dal presente Accordo o comunque dalla legge in favore della Banca per la tutela delle proprie ragioni nei confronti del Promotore, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca al ristoro dei danni sofferti.

12. Legge e giurisdizione, miscellanea

Il presente Accordo e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.

Il foro di Roma ha competenza esclusiva a decidere qualsivoglia controversia (una "**Controversia**") derivante dal presente Accordo o ad esso connessa (ivi incluse controversie relative all'esistenza, la validità o la risoluzione del presente Accordo o alle conseguenze della sua nullità) o ad eventuali obblighi non contrattuali derivanti dal presente Accordo o ad essi correlati.

Le Parti concordano che il foro di Roma è la più appropriata e opportuna autorità giudiziaria per decidere Controversie che dovessero insorgere tra di loro e, pertanto, le Parti non sosterranno il contrario.

13. Invalidità

Qualora, in qualsiasi momento, una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo fosse o diventasse illegittima, invalida o non azionabile sotto qualsiasi profilo, in base alla legge di qualsiasi giurisdizione, tale illegalità, invalidità, non azionabilità o inefficacia non inficerà:

- (a) la legalità, validità o azionabilità, in quella giurisdizione, di qualsiasi altra disposizione del presente Accordo o l'efficacia del presente Accordo sotto qualsiasi altro profilo in quella giurisdizione;
- (b) la legalità, validità o azionabilità, in altre giurisdizioni, di quella ovvero di qualsiasi altra disposizione del presente Accordo o l'efficacia del presente Accordo in base alle leggi di tali altre giurisdizioni.

14. Modifiche

Ogni eventuale modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere sottoscritta dalle Parti.

15. Comunicazioni

Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto deve avvenire per iscritto e, salvo che sia diversamente previsto, può essere effettuata tramite lettera o posta elettronica.

L'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica (e, ove esistente, il dipartimento o la funzione alla cui attenzione la comunicazione deve essere inviata) di ciascuna parte per ogni comunicazione da effettuarsi o documento da inviare ai sensi del o in connessione con il presente Accordo, sono i seguenti:

Per la Banca

Banca europea per gli investimenti
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo
e-mail: contactline-96093@eib.org / contactline-96652@eib.org
All'attenzione di: OPS/MA-1 PUB SEC (IT,MT)&RG OP

Per il Commissario

Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016
Largo Chigi 19
00189 - Roma
e-mail: commissario.sisma2016@governo.it
All'attenzione di dott. Guido Castelli

Le notifiche emesse dal Promotore ai sensi di ogni disposizione del presente Accordo, qualora richiesto dalla Banca, saranno consegnate alla Banca unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Promotore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.

16. Premesse e Allegati

Le Premesse ed i seguenti Allegati fanno parte del presente Accordo:

Allegato A

A.1. Descrizione Tecnica.
A.2. Informazioni sul Progetto da inviare alla Banca e modalità di trasmissione

Le Parti si danno reciprocamente atto che al presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Progetto: Corporate Use

CENTRAL ITALY EARTHQUAKE RECOVERY FL

Lussemburgo, 5 luglio 2024

PHASE 2

Operazione n.:

2022-0863

PJ/UTD/REGDEV/MC/ib

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente con firme elettroniche qualificate e scambiata tra le Parti via posta elettronica certificata. A tal fine la Banca trasmetterà al Commissario Straordinario il presente Accordo, debitamente sottoscritto digitalmente mediante firma elettronica qualificata dal rappresentante autorizzato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it. A seguito della ricezione dell'Accordo da parte della Banca, il Commissario Straordinario trasmetterà alla Banca il presente Accordo, debitamente sottoscritto digitalmente con firma elettronica qualificata dal rappresentante autorizzato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bei-bancaeuropea@pec.it.

Sottoscritto a </>, il </> 2024

COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICOSTRUZIONE SISMA 2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Il Commissario Straordinario

</>

</>

</>

ESENTE DA TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1961 N. 1231, ARTICOLO 2 (GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 5.12.1961)

Allegato A

DESCRIZIONE TECNICA ED INFORMAZIONI SUI PROGETTI DA INVIARE ALLA BANCA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

A.1.1 DESCRIZIONE TECNICA

Finalità, luogo

Il Progetto riguarda il ripristino di edifici e infrastrutture danneggiati da eventi sismici verificatisi nell'Italia centrale da agosto 2016 a gennaio 2017.

Il territorio interessato si estende su quattro regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Descrizione

Gli investimenti ammissibili sono approvati dal Commissario Straordinario in linea con le disposizioni del DL189/2016 e rientrano nelle seguenti categorie:

- Edifici privati
- Edifici pubblici - Scuole e università
- Edifici pubblici - Edifici amministrativi e alloggi sociali
- Edifici pubblici - Sanità e ospedali
- Altri edifici e infrastrutture pubblici
- Infrastrutture urbane - Infrastrutture sociali
- Infrastrutture urbane (comprese reti idriche, fognarie, elettriche e altre reti)
- Infrastrutture urbane - Riqualficazione di strade urbane
- Affrontare gli impatti e i rischi di frane, inondazioni e altri rischi geologici (adattamento).

Calendario

Il calendario per l'attuazione del programma di investimenti complessivo va dal 2023 al 2028.

A.1.2 CONDIZIONI DA SODDISFARE IN RELAZIONE AL PROGETTO

A.1.2.1 Disposizioni generali

- In linea generale la Banca assegnerà i propri fondi solo ad interventi ammissibili che siano economicamente, tecnicamente e finanziariamente giustificati nonché validi sotto il profilo ambientale.
- La totalità degli interventi dev'essere conforme alle normative dell'UE in materia di ambiente, appalti e aiuti di Stato nonché rispettare i principi e le norme del Manuale delle pratiche ambientali e sociali della BEI (EIB Environmental and Social Handbook).
- I costi di investimento del progetto comprendono (elenco non esaustivo): terreni, studi e ingegneria, opere civili, impianti e installazioni, IVA non recuperabile, contingenze tecniche e variazioni impreviste dei prezzi.
- I seguenti costi non sono considerati ammissibili dalla Banca: IVA o imposte e tributi diversi, acquisto di terreni, acquisto di beni immobili, costi di manutenzione, riparazioni e altri costi di esercizio, acquisto di beni di seconda mano, interessi durante la fase di costruzione, acquisto di licenze per lo sfruttamento di risorse pubbliche non generate (ad esempio licenze nel settore delle telecomunicazioni), brevetti, marchi di fabbrica e commerciali. Non sono neanche ammissibili le operazioni di natura puramente finanziaria e i pagamenti a scopo d'indennizzo per la sospensione dell'attività commerciale.
- L'idoneità al finanziamento della BEI sarà da quest'ultima verificata in fase di assegnazione in base all'elenco di cui sopra e ai criteri di ammissibilità abitualmente applicati dalla Banca.
- La BEI si riserva il diritto di rivedere le procedure di assegnazione alla luce dell'evoluzione del progetto o dell'aggiornamento della politica sui costi non ammissibili.

A.1.2.2 Procedura di assegnazione

I fondi della Banca saranno assegnati agli interventi con procedure modulate a seconda delle dimensioni dell'intervento e conformemente a quelle vigenti riguardanti i prestiti quadro:

- a) Gli interventi ammissibili con un costo di investimento inferiore a 25 milioni di EUR sono selezionati dal Prenditore. Le scelte sono soggette a conferma successiva di ammissibilità da parte dei servizi della Banca. Il Prenditore deve presentare una richiesta di assegnazione utilizzando un modulo stabilito dalla Banca (di cui al punto A.1.2.6).
 - b) Gli interventi ammissibili con un costo compreso tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR sono presentati ex ante alla Banca per approvazione prima del finanziamento, utilizzando un modello di cui al punto A.1.2.7 o uno studio di fattibilità. La Banca ha la facoltà di chiedere informazioni aggiuntive; se ritenuto necessario l'intervento sarà sottoposto ad istruttoria, parziale o approfondita.
 - c) Interventi con costi pari a, o superiori a, 50 milioni di EUR non sono ammissibili al finanziamento nel quadro della presente operazione di finanziamento.
 - d) Unitamente ad una richiesta di allocazione, il Promotore deve fornire documentazione probatoria attestante che gli interventi allocati sono conformi alle direttive UE in materia di ambiente e di Natura 2000.
- La Direttiva VIA 2014/52/UE (che modifica la Direttiva 2011/92/UE):

Per gli interventi soggetti a obbligo di VIA (Allegato II, a seguito di screening, o Allegato I della direttiva VIA):

- Copia della/e decisione/i ambientale/i (o documento equivalente/i), da fornire alla BEI su richiesta, e
- Copia dello studio di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) comprensivo di descrizione sintetica delle misure ambientali adottate (di mitigazione, compensazione, ecc.), ovvero di un link a una versione pubblicamente accessibile sul sito internet ufficiale di un organismo pubblico competente, da fornire alla Banca prima dell'assegnazione dei fondi.

Per gli interventi che rientrano nell'Allegato II della direttiva VIA non soggetti a obbligo di valutazione dell'impatto ambientale

- il Promotore si fa garante della realizzazione, da parte dell'autorità competente in materia di ambiente, di una procedura di screening (selezione) rispettosa dei criteri di cui all'Allegato III della direttiva VIA. La decisione di selezione può accumulare più interventi. La Banca ha la facoltà di richiederne una copia.

- Direttive Habitat e Uccelli (92/43/CEE e 2009/147/CE)

- Per gli interventi che presentano incidenze significative, potenziali o probabili, su un sito di importanza comunitaria (SIC) - Natura 2000 o altro - e soggetti a screening ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli: modulo A o documento equivalente firmato dall'autorità competente responsabile del monitoraggio di Natura 2000. Scopo della dichiarazione è confermare l'espletamento delle valutazioni eventualmente imposte dalle direttive Habitat e Uccelli, l'assenza di incidenze significative dell'intervento su siti protetti e l'individuazione delle opportune misure di mitigazione.
- Per gli interventi che presentano un impatto significativo, potenziale o probabile, su un SIC e che sono quindi soggetti all'obbligo di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat: modulo B o documento equivalente firmato dall'autorità competente responsabile del monitoraggio dei siti Natura 2000, accompagnato da una giustificazione del rilevante interesse pubblico nonché dal parere della Commissione europea, se applicabile.
- Le suddette dichiarazioni devono essere fornite alla Banca prima dell'assegnazione dei fondi.

- Direttiva quadro in materia di acque (2000/60/CE)
 - Per gli interventi che fanno scattare l'art. 4.7 della suddetta direttiva in materia di acque, il Prenditore deve fornire la prova del rispetto di detta direttiva prima dell'assegnazione dei fondi BEI.
- e) Il Promotore è tenuto a conservare e mantenere aggiornati i documenti di rilievo, inclusi quelli comprovanti la conformità alle normative ambientali. Qualora la Banca ne faccia richiesta in relazione ad uno qualsiasi degli interventi inclusi nell'operazione, il Prenditore è tenuto a fornire tempestivamente tutta la documentazione del caso.

A.1.2.3 Settori esclusi

Per essere ammessa al finanziamento della Banca, un'attività non dev'essere esclusa dalla direzione strategica generale della Banca. Le seguenti attività non possono beneficiare dei finanziamenti della BEI:

- a. Progetti che comportano la limitazione di diritti e di libertà individuali oppure la violazione dei diritti umani, quali:
 - Carceri e centri di detenzione di qualsiasi forma (come istituti penitenziari o stazioni di polizia con strutture detentive);
 - Qualunque attività notoriamente collegata, in materia diretta o indiretta, allo sfruttamento del lavoro forzato (magari con conseguenze dannose) o al lavoro minorile dannoso, quali definiti dalle convenzioni fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
- b. Progetti inaccettabili da un punto di vista climatico e ambientale:
 - Attività non in linea con i principi e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, quali definiti nella Tabella di marcia della Banca per il clima del Gruppo BEI. In termini di obiettivi di mitigazione, ciò esclude una serie di attività ad alta intensità di emissioni in settori quali l'energia, i trasporti, l'industria e la bioeconomia. In termini di obiettivi di adattamento, ciò esclude le attività con un rischio residuo molto elevato per i cambiamenti climatici attuali e futuri.
 - Qualsiasi attività che comporti un degrado, una conversione o una distruzione significativi di habitat critici.
 - Conversione di foreste naturali in piantagioni. Ciò include le foreste irrigate, il disboscamento, l'abbattimento o il degrado (e le concessioni commerciali) delle foreste naturali tropicali o delle foreste ad alto valore di conservazione in tutte le regioni, nonché l'acquisto di attrezzature per il disboscamento a tal fine.
 - Metodi di pesca non sostenibili (come la pesca con rete da posta derivante nell'ambiente marino con reti di lunghezza superiore a 2,5 km e la pesca con esplosivi).
 - Estrazione di giacimenti minerari in alto mare.
 - Attività di estrazione o mineraria di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto.
- c. Attività vietate dalla legislazione nazionale o da accordi internazionali ratificati dall'Unione europea:
 - Sono inclusi prodotti o attività soggetti a divieti o a progressive cessazioni a livello internazionale, tra cui la produzione o il commercio di prodotti contenenti difenili policlorurati diossina-simili (PCB); la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di fibre di amianto; la produzione, l'utilizzo o il commercio di sostanze responsabili della riduzione dello strato di ozono e altre sostanze che sono oggetto di divieti o progressive cessazioni a livello internazionale, tra cui prodotti farmaceutici, pesticidi o erbicidi, prodotti chimici e altre sostanze nocive; commercio di mercurio o di composti del mercurio e di una vasta gamma di prodotti con aggiunta di mercurio; la produzione o l'utilizzo di, o il commercio di inquinanti organici persistenti; la produzione o il commercio delle specie selvatiche o dei prodotti da esse derivanti di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES); e movimenti transfrontalieri di rifiuti vietati dal diritto pubblico internazionale.

Progetto: Corporate Use CENTRAL ITALY EARTHQUAKE RECOVERY FL Lussemburgo, 5 luglio 2024
PHASE 2
Operazione n.: 2022-0863 PJ/UTD/REGDEV/MC/ib

- Attività vietate dalla legislazione del paese ospitante o da strumenti giuridici internazionali ratificati dall'Unione europea, relativi alla protezione delle risorse della biodiversità o del patrimonio culturale.
 - Qualsiasi attività relativa all'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM).
- d. Progetti controversi dal punto di vista etico o morale:
- Clonazione riproduttiva animale e umana.
 - Attività che coinvolgono animali vivi per finalità scientifiche e di sperimentazione, compreso l'editing genetico e l'allevamento di tali animali.
 - Commercio del sesso nonché infrastrutture, servizi e media.
 - Progetti finalizzati alla produzione, alla fabbricazione, alla trasformazione o alla distribuzione del tabacco.
 - Gioco d'azzardo e relative attrezzature, hotel con casinò interni.
 - Progetti con contenuto politico o religioso.
- e. Munizioni e armi, compresi esplosivi e armi sportive, nonché attrezzature o infrastrutture dedicate all'uso militare/di polizia.

Corporate Use
Progetto: CENTRAL ITALY EARTHQUAKE RECOVERY FL Lussemburgo, 5 luglio 2024
PHASE 2
Operazione n.: 2022-0863 PJ/UTD/REGDEV/MC/ib

3. Modello di comunicazione del Commissario Straordinario – Tutti gli investimenti Ricostruzione Privata/Ricostruzione Pubblica (applicabile alle relazioni periodiche e alla relazione di completamento del progetto di cui all'Allegato A.2)

1.5 Costo di investimento (totale) in EUR

Ingegneria e supervisione	-
Terreni	-
Opere civili (lavori di costruzione)	-
Attrezzature	-
Varie	-
Contingenze tecniche	-
Variazioni imprevedute dei prezzi (...% di incremento annuo), ove applicabile	-
Interessi durante la fase di costruzione	-
Totale	-

Le stime dei costi sono intese ante o post procedure di appalto?

1.5.1 Piano finanziario e assegnazione richiesta

Fonti di finanziamento	EUR
Fondi dell'UE	
Bilancio nazionale	
Altro	
Totale	
di cui prestito BEI richiesto	

1.6 Calendario delle spese previste (EUR)

anno	E	Totale
EUR					

1.7 Vita tecnica/economica prevista (anni)**1.8 Periodo di attuazione (date: mese, anno)**

a) Inizio:

b) Fine:

1.9 Autorizzazioni necessarie per attuare/avviare il progetto

Si prega di menzionare le autorità competenti al rilascio delle debite autorizzazioni ed indicare se siano già state ottenute. In caso negativo, si prega di indicare la data prevista per il relativo rilascio.

1.10 Posti di lavoro interessati dall'investimento

Posti di lavoro che saranno creati, garantiti o persi come conseguenza del progetto

a) in fase di costruzione:	
b) a costruzione ultimata (esercizio e manutenzione) – garantiti:	

1.11 Indicatori fisici

Indicare (quantificare) il prodotto (output)/risultato materiale previsto per il progetto.

Denominazione e definizione dell'indicatore	Valore di riferimento (anno)	di	Valore obiettivo (anno)
a) ...			
b)			
c)			

1.12 Piano riguardante le procedure di appalto

Numero di contratti, valore dei contratti, tipi di procedura di appalto, calendario

Contratti/lotti di gara	Tipologia di appalto di lavori: progettazione o progettazione-costruzione	Procedura per appalti e commesse	Data d'inizio	Data di termine	Data e organo di pubblicazione (ad es. GUUE)

1.13 Impatto ambientale e problematiche sociali

a) Illustrare brevemente gli effetti del progetto sull'ambiente.

b) Particolari rischi o vantaggi ambientali legati al progetto:

c) Conformità ai requisiti ambientali (locali, nazionali, dell'UE) e descrizione sommaria dei provvedimenti di mitigazione adottati, ove esistenti; indicare se è richiesta una VIA e se il

progetto è ubicato all'interno di siti di conservazione di Natura 2000 o se potrebbe avere un impatto su di essi. In caso affermativo, si prega di fornire informazioni sulla valutazione e sulle decisioni amministrative attinenti a tali progetti; i servizi della Banca potrebbero necessitare di maggiori informazioni.

Si prega di fornire:

- Per gli interventi che richiedono una VIA, la sintesi non tecnica e lo studio di impatto ambientale, oppure un link a una versione pubblica della sintesi non tecnica e dello studio di impatto ambientale, unitamente a una copia del nullaosta pertinente che comprova l'avvenuta consultazione pubblica e la presa in considerazione dei risultati.
 - Per gli interventi oggetto di valutazione, ma privi di effetti significativi, potenziali o probabili, su un sito di conservazione (Natura 2000 o di altro tipo), occorre presentare una dichiarazione dell'autorità competente che attesti la conformità degli interventi alle direttive UE Habitat e Uccelli (moduli A o equivalenti o una dichiarazione semplificata/un elenco degli interventi firmato dall'autorità competente, attestante che nessuno degli interventi ha un impatto significativo su alcun sito protetto).
 - Per gli interventi che comportano un impatto significativo, potenziale o probabile, su un sito di conservazione, il modulo B (o equivalente) dev'essere firmato dall'autorità competente e presentato alla Banca unitamente al parere della Commissione europea (se richiesto dall'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva «Habitat»).
- d) Il progetto comporta problematiche sociali particolari (reinsediamenti forzosi, impatti su gruppi vulnerabili, norme sul lavoro, salute e sicurezza sul luogo di lavoro)?

1.14 Esercizio e manutenzione degli impianti

- a) Organizzazione incaricata dell'esercizio e della manutenzione dell'intervento:
- b) Costi di esercizio e di manutenzione e risorse disponibili per l'esercizio e la manutenzione.

1.15 Rischi correlati ai cambiamenti climatici

- a) È stata effettuata una valutazione sui rischi e le vulnerabilità legati al clima? Si prega di illustrare i risultati principali.
- b) In che misura la progettazione e l'assetto infrastrutturali riusciranno a ottimizzare la resilienza delle infrastrutture (prevedendo ad esempio misure per l'efficienza idrica ed energetica, il drenaggio urbano sostenibile, la gestione del rischio di alluvioni)?

1.16 Aspetti economici e finanziari

- a) Popolazione beneficiaria dell'intervento o altra pertinente analisi della domanda. In caso di intervento stradale, devono essere inclusi i flussi di traffico reali e previsti.
- b) Se del caso, fornire una sintesi dell'analisi costi-benefici o dell'analisi di fattibilità economica.
- c) Se del caso, meccanismo di recupero dei costi (È previsto un contributo a carico degli utenti per l'intervento? Con quale politica tariffaria?)

2. Conclusioni e raccomandazioni generali

Luogo:

Data:

Promotore:

Responsabile:

A.2 INFORMAZIONI SUL PROGETTO DA INVIARE ALLA BANCA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

1. Invio di informazioni: designazione della persona responsabile

Le informazioni di seguito indicate devono essere trasmesse alla Banca sotto la responsabilità di:

	Contatto finanziario	Contatto tecnico
Società	Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Presidenza del Consiglio dei Ministri	Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Persona di contatto	D.ssa Deborah Giraldi	Ing. Andrea Crocioni
Titolo	Dirigente	Dirigente
Funzione / Dipartimento (ambito finanziario e tecnico)	Servizio Affari generali, personale, risorse e contabilità	Servizio tecnico interventi di ricostruzione
Indirizzo	Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366, Roma (Italia)	Via del Quirinale n. 28 Roma (Italia)
Telefono	+39 06 6779 9200	+39 06 6779 5118
E-mail	d.giraldi@governo.it	a.crocioni@governo.it

I referenti sopramenzionati sono al momento le persone responsabili.

Il Promotore è tenuto ad informare immediatamente la Banca di ogni eventuale modifica.

2. Informazioni sull'attuazione del Progetto

Il Promotore fornisce alla Banca le seguenti informazioni riguardanti lo stato di avanzamento del Progetto entro e non oltre il termine ultimo sotto indicato.

Documento / informazioni	Termine ultimo	Frequenza
<p>Il Commissario straordinario invierà le seguenti informazioni aggregate in formato excel per le componenti della Ricostruzione Privata e della Ricostruzione Pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documenti excel contenenti informazioni su ciascuna Iniziativa che aggiornino l'informazione contenuta nella tabella dell'assegnazione; • Per i progetti finanziati con fondi provenienti da investimenti pubblici, si prega di aggiungere due campi indicando i costi di gara e l'erogazione versata al beneficiario/appaltatore finale; • Informazioni circa cambiamenti o problemi durante il periodo di attuazione. 	31 maggio/ 30 novembre	Semestrale, fino alla data finale di completamento del Progetto
Lingua delle relazioni	Italiano/inglese	

3. Informazioni sulla fine dei lavori e sul primo anno di esercizio

Il Promotore è tenuto a fornire alla Banca, entro e non oltre la scadenza sotto indicata, le informazioni di seguito elencate in merito al completamento del Progetto e al suo avvio operativo.

Documento / informazioni	Termine ultimo	Frequenza
<p>Il Commissario straordinario invierà la tabella di assegnazione finale contenente le seguenti informazioni in formato excel per la Ricostruzione Pubblica e la Ricostruzione Pubblica del Progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • file Excel contenenti le informazioni finali per ciascuna Iniziativa inclusa nella tabella di assegnazione; • Per i progetti finanziati con fondi provenienti da investimenti pubblici, si prega di aggiungere due campi indicando i costi di gara e l'erogazione versata al beneficiario/appaltatore finale; • Indicare se le singole Iniziative siano state modificate e se sono state ultimate; • Informazioni circa cambiamenti o problemi durante il periodo di attuazione. 	31.03.2030	n.d.
Lingua delle relazioni	Italiano/inglese	